



COMUNE DI RUBIERA

(Provincia di Reggio nell'Emilia)

ESTRATTO DEL VERBALE DEL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERAZIONE N. 23 del 25/06/2025

OGGETTO: SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI : APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DELLA TARIFFA RIFIUTI CORRISPETTIVA PUNTUALE ANNO 2025.

L'anno **duemilaventicinque** il giorno **venticinque** del mese di **giugno** alle ore **21:12** in Rubiera, nella sede municipale nella sala consiliare. In seguito a convocazione da parte del Presidente del Consiglio, diramata nei modi e nei tempi prescritti dalle disposizioni vigenti, si è riunito il Consiglio comunale per trattare gli argomenti portati all'ordine del giorno, in seduta pubblica.

Risultano presenti all'appello iniziale i Signori:

CAVALLARO EMANUELE	Sindaco	Presente
BOCCOLINI NORA	Consigliere	Assente
VERNIA NICOLO'	Consigliere	Presente
ROMOLI MASSIMO	Consigliere	Presente
BEDOGNI LIA	Consigliere	Presente
ZANI MAURO	Consigliere	Presente
COTTAFAVA GIULIANO	Consigliere	Presente
CLEMENTI FRANCESCO	Consigliere	Presente
MANZOTTI MANUELA	Consigliere	Presente
SILINGARDI MASSIMO	Consigliere	Presente
BONACINI CLAUDIA	Consigliere	Presente
RAELE SALVATORE	Consigliere	Presente (da remoto)
DE VITA MATTEO	Consigliere	Presente
GRAVINA GIANNI	Consigliere	Assente
BARBOLINI GLAUCO	Consigliere	Presente
GENTILE ALESSIA	Consigliere	Presente
ANCONE VITO	Consigliere	Assente

Presenti n. 14 Assenti n. 3

Hanno giustificato l'assenza i Consiglieri: Gravina Gianni, Boccolini Nora

Il Consigliere Raelle Salvatore partecipa alla seduta in videoconferenza come disciplinato dal vigente Regolamento del Consiglio Comunale.

Partecipa alla seduta il Segretario generale Segretario AMORINI CATERINA che provvede alla redazione del presente verbale.

Assume la presidenza il Sig. Sindaco CAVALLARO EMANUELE

Il Sindaco CAVALLARO EMANUELE, constatata per appello nominale la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta per la trattazione degli argomenti scritti all'ordine del giorno.



COMUNE DI RUBIERA

(Provincia di Reggio nell'Emilia)

Vengono designati a fungere da scrutatori i Consiglieri Sigg.: De Vita Matteo, Silingardi Massimo, Zani Mauro.

Sono presenti gli Assessori esterni Sigg.: Massari Federico, Capuano Alessia, Albanese Chiara, Beddini Davide.

E' altresì presente la dott.ssa Siligardi Chiara, Responsabile del 2° Settore programmazione economica e partecipazioni.

Deliberazione n. 23 del 25/06/2025

Oggetto: SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI : APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DELLA TARIFFA RIFIUTI CORRISPETTIVA PUNTUALE ANNO 2025.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RILEVATA la propria competenza ai sensi dell'art.42, comma 2, lettera f) del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni;

RICHIAMATO l'art. 1 della legge 27 dicembre 2013 n. 147, e in particolare:

- il comma 639, che ha istituito l'Imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'Imposta municipale propria (IMU) e di una componente riferita ai servizi, che si articola nella Tassa sui servizi indivisibili (TASI) e nella Tassa sui rifiuti (TARI);
- i commi da 641 a 668, che nell'ambito della disciplina della IUC istituiscono e disciplinano la TARI;
- il comma 691, secondo cui i Comuni possono affidare la gestione dell'accertamento e della riscossione della TARI, in deroga all'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997 e fino alla scadenza del relativo contratto, ai soggetti ai quali, alla data del 31 dicembre 2013, risultava affidato il servizio di gestione dei rifiuti o di accertamento e riscossione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) di cui all'articolo 14 del D.L. 201/2011;

VISTI:

- il D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158 "Regolamento recante norme per l'elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani";
- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale", così come modificato dal Decreto Lgs n. 116/2020;

PREMESSO CHE l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza del 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);

PREMESSO CHE:

- l'art 1, comma 650, della Legge n. 147 del 2013 sopra citata, stabilisce che la TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria;



COMUNE DI RUBIERA

(Provincia di Reggio nell'Emilia)

- i commi 651 e 652 stabiliscono che il Comune tiene conto, nell'individuazione del costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, dei criteri di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n.158;
- l'art 1, comma 654, della Legge n. 147 del 2013, dispone che con la TARI deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio;
- l'art. 1, comma 683, della Legge n. 147 del 2013, prevede che il Consiglio Comunale deve approvare le tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e della quota variabile, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del Bilancio di previsione, in conformità al Piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio Comunale o da altra Autorità competente a norma delle Leggi vigenti in materia;

RICHIAMATO l'art.1, comma 668, della sopra citata legge n.147/2013 che recita: *“i Comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono, con regolamento di cui all'art.52 del Decreto legislativo n.446 del 1997, prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva in luogo della TARI. Il Comune nella commisurazione della tariffa può tenere conto dei criteri determinati con il Regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n.158. La Tariffa corrispettiva è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani.”*;

DATO ATTO che con deliberazione del Consiglio comunale n.47 del 21 dicembre 2018 il Comune di Rubiera ha istituito con efficacia dal 1 gennaio 2019 la Tariffa corrispettiva puntuale, ai sensi del comma 668 dell'art.1 della Legge n.147/2013, che non costituisce entrata di natura tributaria, in luogo della Tassa sui rifiuti TARI ed ha approvato il Regolamento per l'istituzione e l'applicazione della Tariffa Rifiuti corrispettiva in sostituzione della componente TARI del precedente Regolamento;

RICHIAMATE:

- la deliberazione del Consiglio comunale n.10 del 06 marzo 2019, avente ad oggetto “Tariffa Rifiuti corrispettiva – Affidamento della gestione della Tariffa corrispettiva ad IREN AMBIENTE Spa e contestuale approvazione del relativo disciplinare”;
- la deliberazione del Consiglio comunale n.12 del 21 marzo 2022, avente ad oggetto “Tariffa Rifiuti corrispettiva – Approvazione del disciplinare per la gestione della Tariffa corrispettiva ad IREN AMBIENTE Spa anni 2022/2025”;

PRESO ATTO del vigente Regolamento comunale per la disciplina della Tariffa Rifiuti Corrispettiva approvato con deliberazione del Consiglio comunale n.23 del 28 aprile 2023, da ultimo modificato con delibera consiliare n. in data odierna;

RICHIAMATA la Legge Regionale 23 dicembre 2011, n.23 istitutiva di ATERSIR (Agenzia territoriale dell'Emilia Romagna per i servizi idrici e rifiuti) alla quale partecipano obbligatoriamente tutti i comuni e le province della Regione, per l'esercizio associato delle funzioni pubbliche relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione dei rifiuti urbani;

DATO ATTO che la Legge Regionale suddetta attribuisce al Consiglio d'Ambito la competenza a definire ed approvare i costi totali del servizio di gestione rifiuti, nonché di approvarne i Piani economico-finanziari, e che, al fine dell'approvazione dei Piani economico-finanziari da parte del Consiglio d'Ambito, è prevista l'espressione di un parere da parte di ciascun consiglio locale competente per territorio;



COMUNE DI RUBIERA

(Provincia di Reggio nell'Emilia)

RICHIAMATO l'art.1, comma 527, della Legge n.205/2017 che ha attribuito ad ARERA - Autorità di regolazione per Energia, Reti e Ambiente- le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio “ chi inquina paga”;

DATO ATTO che ARERA:

- con deliberazione n. 443/2019, come modificata dalle successive delibere 238/2020 e 493/2020, ha definito il nuovo Metodo Tariffario del Servizio Integrato di gestione dei Rifiuti primo periodo regolatorio 2018-2021 (MTR);
- con deliberazione n. 363/2021 avente ad oggetto “Approvazione del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR – 2) per il secondo periodo 2022 - 2025” ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento per il periodo 2022-2025, adottando il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) e ha previsto l'aggiornamento biennale per gli anni 2024 e 2025 dei piani economico finanziari 2022-2025 sulla base delle indicazioni metodologiche stabilite dall'Autorità con successivo provvedimento;
- con deliberazione n. 15/2022 avente ad oggetto “Regolazione della qualità del Servizio di Gestione dei Rifiuti Urbani”, ha adottato il Testo Unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF), prevedendo l'introduzione di una serie di obblighi di qualità contrattuale e tecnica, minimi ed omogenei per tutte le gestioni, affiancati da indicatori di qualità e relativi standard generali differenziati per Schemi regolatori, individuati in relazione al livello qualitativo effettivo di partenza garantito agli utenti nelle diverse gestioni;
- con deliberazione n.386/2023 avente ad oggetto “ Istituzione di sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani” ha stabilito che dall'anno 2024 dovranno essere applicate le componenti perequative di seguito specificate:
 - € 0,10 euro/utenza inerente la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti;
 - € 1,50 euro/utenza inerente la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi;
- con deliberazione n.389/2023 ha definito regole e procedure per l'aggiornamento biennale 2024-2025 del MTR-2 previsto dalla deliberazione ARERA n. 363/2021;

DATO ATTO che il perimetro gestionale assoggettato alla deliberazione ARERA n.363 di cui sopra è uniforme su tutto il territorio nazionale e, sulla base della normativa vigente, comprende:

- a) spazzamento e lavaggio delle strade;
- b) raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;
- c) gestione tariffe e rapporti con gli utenti;
- d) trattamento e recupero dei rifiuti urbani;
- e) trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani;

VISTA la determinazione ARERA n.2 del 04/11/2021 avente ad oggetto: “*Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione 363/2021/R/rif (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025*”;



COMUNE DI RUBIERA

(Provincia di Reggio nell'Emilia)

TENUTO CONTO che, in base all'art.7 della Deliberazione ARERA n.363 sopra citata, il Piano finanziario deve essere predisposto dal soggetto gestore del servizio, validato dall'Ente territorialmente competente (ETC), e approvato da ARERA;

VISTO che nel territorio in cui opera il Comune di Rubiera è presente e operante l'Ente di Governo dell'ambito ATERSIR (Agenzia Territoriale per l'Emilia Romagna per i Servizi Idrici e i Rifiuti), previsto ai sensi del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148, il quale svolge pertanto le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA 443/2019;

RICHIAMATA la delibera di Consiglio Comunale n. 21 del 28/04/2022, con la quale si è dato atto dell'approvazione del PEF - Piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani per gli anni 2022-2025 del Comune di Rubiera, approvato da ATERSIR con delibera del Consiglio d'Ambito del 26/04/2022;

RICHIAMATA la delibera del Consiglio d'Ambito n.32/24 del 15/04/2024 di ATERSIR, in qualità di Ente Territorialmente competente, che ha approvato, secondo i contenuti previsti nel Metodo Tariffario Servizio Integrato di gestione dei Rifiuti (MTR- 2) il Piano Economico Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani per gli anni 2024 - 2025 dei Comuni facenti parte del bacino territoriale della Provincia di Reggio Emilia a gestione IREN Ambiente;

RICHIAMATA la delibera di Consiglio Comunale n. 24 del 29/04/2024, con la quale si è dato atto dell'approvazione del PEF - Piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani per gli anni 2024-2025 del Comune di Rubiera, approvato da ATERSIR con la predetta delibera del Consiglio d'Ambito n.32/24 del 15/04/2024;

PRESO ATTO che il predetto Piano Economico Finanziario è stato redatto considerando l'introduzione a decorrere dal 1 gennaio 2019 su tutto il territorio comunale del metodo della misurazione della frazione residua dei rifiuti urbani con la relativa tariffa puntuale a correzione parziale del calcolo riferito al metodo normalizzato del DPR 158/99;

CONSIDERATO che il citato Piano finanziario del Servizio di gestione dei rifiuti 2024-2025 predisposto dall'ente gestore IREN AMBIENTE S.p.A., approvato e validato da ATERSIR (Agenzia Territoriale dell'Emilia Romagna per i servizi idrici e rifiuti) è stato elaborato nel rispetto dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento della nuova regolazione periodo 2024-2025 MTR-2, con la descrizione di tutte le voci che compongono il Piano Economico Finanziario per un importo per l'anno 2025 di € 2.590.329,63 IVA esclusa;

RITENUTO, altresì, di demandare alla struttura tecnica di ATERSIR l'onere di completamento e trasmissione sul portale predisposto da ARERA di tutti i documenti ed elaborati previsti a corredo del PEF, secondo i tempi e modi previsti dalla Deliberazione ARERA n.363/2021 e dalla Determinazione ARERA n.2/2021, a valle dell'approvazione dei corrispettivi all'utenza sulla base dei valori delle entrate tariffarie determinate ed approvate dall'Agenzia;

PRESO ATTO CHE:

- il totale del Piano Finanziario della TARIFFA Corrispettiva, per l'anno 2025, così come approvato da Atersir è pari a Euro 2.590.329,63;



COMUNE DI RUBIERA

(Provincia di Reggio nell'Emilia)

- l'incremento del Piano Economico Finanziario validato da ATERSIR della TARIFFA Corrispettiva 2025 rispetto al PEF anno 2024, è pari al 5,51%;

DATO ATTO CHE:

- al totale dei costi occorre aggiungere, come evidenziato nel Quadro economico *allegato sub. A)*, l'importo degli sconti derivanti dal Regolamento comunale, quali lo sconto per avvio al riciclo, sconto per distanza dal cassonetto, uso discontinuo, utilizzo del compostaggio domestico, bonus conferimento al Centro di raccolta, per un importo di € 110.000,00;
- dal totale dei costi del PEF 2025 sono sottratte le seguenti entrate in ordine alle detrazioni introdotte dal Comune di cui al comma 1.4, della determina n. 2/DRIF/2021:
 - a) contributo del MIUR- Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca- per la Tariffa Rifiuti delle istituzioni scolastiche statali, ai sensi dell'art.33 bis del DL 248/07 per un importo di € 10.467,30;
 - b) contributo del Fondo d'Ambito Legge Regionale n.16 pari ad € 42.246,22 riconosciuto al Comune di Rubiera, quale comune virtuoso;
 - c) altre detrazioni 1.4 per un somma di € 60.000,00;per un totale di € 112.713,52 come evidenziato nel Quadro economico *Allegato A* al presente atto;

PRESO ATTO CHE il totale del Piano Finanziario della TARIFFA Corrispettiva sul quale calcolare le tariffe anno 2025 per l'utenza è pari a Euro 2.587.616,11 (*Allegato A - Quadro Economico*);

RICHIAMATO l'art.1, comma 654, della Legge n.147/2013 il quale prescrive che, in ogni caso, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati;

DATO ATTO che il totale dei costi da coprire con le entrate da Tariffa Corrispettiva, che comprende anche i costi e le entrate più sopra specificati ammonta ad € 2.587.616,11, IVA esclusa;

RITENUTO pertanto di procedere all'approvazione delle tariffe della Tariffa Rifiuti corrispettiva per l'anno 2025 sulla base del Piano Economico Finanziario approvato dall'Ente Territorialmente competente e di cui il Consiglio Comunale ha preso atto con deliberazione n. 24 del 29/04/2024 e del Quadro Economico *Allegato A* al presente atto, che tiene conto dell'importo degli sconti derivanti dal Regolamento comunale e dell'importo delle detrazioni 1.4 sopra specificati;

RICHIAMATI:

- l'art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che prevede l'approvazione da parte del Consiglio Comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e delle quota variabile, con deliberazione da assumere entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo;
- l'art.1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n.147 che conferma l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art.19 del D.Lgs n.504/92;



COMUNE DI RUBIERA

(Provincia di Reggio nell'Emilia)

- il tributo provinciale sopra richiamato, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili al tributo, è applicato per l'anno 2025 nella misura percentuale deliberata con Decreto del Presidente della Provincia di Reggio Emilia, n. 199 del 23/10/2024, sull'importo del tributo o corrispettivo, nella misura del 5%;
- l'art.3, comma 2, del DPR n.158/1999 in base al quale la Tariffa è composta da una parte fissa determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, e da una parte variabile rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi del servizio; in particolare, la Tariffa puntuale corrispettiva sarà composta da una quota fissa, da una quota variabile non misurata che sarà ridotta per tutte le utenze di una percentuale legata alla misurazione puntuale del rifiuto indifferenziato conferito, e da una quota variabile misurata, che comprende l'addebito delle vuotature minime ed eccedenti calcolata sul costo variabile del rifiuto indifferenziato. La predetta quota variabile misurata prevede un valore minimo determinato da un numero minimo di vuotature, superato il quale viene addebitato all'utente il numero eccedente di vuotature stesse, per cui l'addebito effettivo diventa direttamente corrispondente al comportamento del cittadino;
- l'art 4, comma 3, del DPR n.158 sopra citato che stabilisce che l'Ente locale ripartisce tra le categorie di utenza domestica e non domestica l'insieme dei costi da coprire attraverso la Tariffa secondo criteri razionali, assicurando l'agevolazione per l'utenza domestica;

DATO ATTO che:

- si ritiene di applicare per l'anno 2025 la ripartizione dei costi tra utenze domestiche e utenze non domestiche nel seguente modo: Quota fissa: 47.50% utenze domestiche, 52.50% utenze non domestiche, Quota variabile: 57.50% utenze domestiche e 42.50% utenze non domestiche;
- sulla base del Piano finanziario redatto dall'ente gestore per l'anno 2025, si ritiene di applicare per la determinazione della tariffa delle utenze domestiche la classificazione nelle categorie di utenza prevista dal DPR n.158/1999 e di confermare la totalità dei coefficienti già previsti per l'applicazione della Tariffa Rifiuti 2024 poiché rispondenti al criterio di omogenea attitudine dei locali a produrre rifiuti;
- nella determinazione delle tariffe per le utenze domestiche si tiene conto del numero delle utenze domestiche residenti e non residenti e relative superfici iscritte nell'archivio gestione utenze di IREN ambiente S.p.A. a dicembre 2024 suddivise nelle 6 fasce di utenza in base al numero di componenti;
- sulla base del Piano finanziario approvato, per la determinazione della tariffa delle utenze non domestiche si ritiene di confermare la totalità dei coefficienti già previsti per l'applicazione della Tariffa 2024 poiché rispondenti al criterio di omogenea attitudine dei locali a produrre rifiuti;
- nella determinazione delle tariffe per le utenze non domestiche si tiene conto del numero di utenze non domestiche iscritte nell'archivio gestione utenze di IREN Ambiente S.p.A. a dicembre 2024, e delle relative superfici assoggettabili alla Tariffa, suddivise in 30 categorie di utenza;

RITENUTO OPPORTUNO, sulla base dei criteri sopra esposti, al fine di assicurare un gettito pari al totale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti, al netto delle componenti da detrarre più sopra specificate, approvare le tariffe del Servizio rifiuti anno 2025 nelle misure di cui agli *Allegati B) e C)* del presente atto;

TENUTO CONTO che le utenze sono state dotate di appositi contenitori per il rifiuto indifferenziato con capienza variabile per le utenze domestiche da 40-120 litri e per le utenze non domestiche da 40-120-240-360-660-1100 o maggiori di 1100 litri;



COMUNE DI RUBIERA

(Provincia di Reggio nell'Emilia)

PRESO ATTO che si rende necessario, ai fini della determinazione della quota variabile misurata della Tariffa corrispettiva, approvare:

- il Listino relativo alle tariffe delle vuotature (IVA esclusa) rapportato alla capacità espressa in litri dei diversi contenitori distribuiti e utilizzati dalle utenze domestiche e non domestiche (*Allegato D*);
- il numero degli svuotamenti minimi da addebitare nell'anno per il conferimento del rifiuto indifferenziato delle utenze domestiche rapportato al numero dei componenti del nucleo familiare ed al tipo di contenitore (*Allegato D*);
- il numero degli svuotamenti minimi da addebitare nell'anno per il conferimento del rifiuto indifferenziato delle utenze non domestiche (*Allegato D*);

DATO ATTO che con le tariffe specificate negli *allegati B), C), D)*, al presente atto deliberativo viene assicurato il raggiungimento della percentuale di copertura del 100% dei costi del servizio, al netto delle componenti da detrarre più sopra specificate, così come previsto dal comma 654 della Legge n. 147 del 2013;

VISTO l'art. 57-bis, comma 2, D.L. n. 124/2019, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157 recante «*Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili*» e, in particolare, l'articolo 57-bis, comma 2, il quale stabilisce:

- al primo periodo, che l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente assicura agli utenti domestici del servizio di gestione integrato dei rifiuti urbani e assimilati in condizioni economico-sociali disagiate l'accesso alla fornitura del servizio a condizioni tariffarie agevolate;
- al secondo periodo, che gli utenti beneficiari sono individuati in analogia ai criteri utilizzati per i bonus sociali relativi all'energia elettrica, al gas e al servizio idrico integrato;
- al terzo periodo, che le modalità attuative sono definite dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente con propri provvedimenti, tenuto conto del principio del recupero dei costi efficienti di esercizio e di investimento, sulla base dei principi e dei criteri individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro dell'economia e delle finanze;

VISTO il DPCM 21 gennaio 2025, n. 24, pubblicato sulla G.U. n. 60 del 13 marzo 2025, emanato ai sensi dell'art.57bis sopra citato, che:

- ⊙ introduce il “bonus sociale per i rifiuti” a favore degli utenti domestici che si trovino in condizioni economico-sociali disagiate finanziato dal sistema nazionale, prevedendo, in particolare, che sia riconosciuta a favore degli utenti domestici il cui nucleo familiare abbia un Isee non superiore a 9.530 euro, elevato a 20.000 euro per i nuclei familiari con almeno quattro figli a carico, una riduzione del 25 per cento della Tari o della tariffa corrispettiva;
- ⊙ individua i principi e i criteri per la definizione delle modalità applicative delle agevolazioni tariffarie in favore degli utenti domestici del servizio di gestione integrato dei rifiuti urbani i quali si trovino in condizioni economico-sociali disagiate, stabilendo che le modalità applicative delle agevolazioni stesse sono stabilite dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) con propri provvedimenti, tenuto conto del principio del recupero dei costi efficienti di esercizio e di investimento;

RICHIAMATA la delibera di ARERA n. 133 del 1 aprile 2025 che prevede che:

- a) *‘A decorrere dal 1 gennaio 2025 è istituita la componente perequativa unitaria UR3,a, per la copertura delle agevolazioni riconosciute ai beneficiari di bonus sociale per i rifiuti,*



COMUNE DI RUBIERA

(Provincia di Reggio nell'Emilia)

espressa in euro/utenza per anno, che si applica a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI o per la tariffa corrispettiva.”

b) “La componente UR3,a, inizialmente posta pari a 6 euro/utenza, potrà essere aggiornata annualmente dall’Autorità in coerenza con le effettive necessità di congruaggio o copertura delle agevolazioni riconosciute ai beneficiari di bonus sociale rifiuti.”

PRECISATO che l’ammontare della componente perequativa è definita da ARERA e viene applicata in aggiunta al corrispettivo dovuto per la tariffa rifiuti;

RICHIAMATI:

- l'art. 53, comma 16, della legge n. 388/2000, come modificato dall’art. 27, comma 8, della Legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: *“il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell’anno di riferimento”*;
- l’art. 3, comma 5-quinquies, del D.L. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito dalla Legge 25 febbraio 2022, n. 15, il quale ha stabilito che: *“A decorrere dall’anno 2022, i comuni, in deroga all’articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno”*;

RICHIAMATO l’art. 10-ter del D.L. Pubblica Amministrazione - D.L. 14 marzo 2025, n. 25, convertito con Legge n.69/2025, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.109 del 13 maggio 2025, che differisce il termine per l’approvazione dei piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, dal 30 aprile al 30 giugno per l’anno 2025;

UDITI gli interventi dei Consiglieri come da verbale di seduta;

VISTI:

- il decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 “Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli enti locali” e successive modificazioni ed integrazioni;
- il vigente Regolamento Comunale di contabilità;
- il vigente Statuto Comunale;

ACQUISITI, sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi degli articoli 49, comma 1, e 147-bis, comma 1, del Testo unico e dell’articolo 17, comma 5, del Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, i seguenti pareri espressi da:

- favorevole del Responsabile del 2° Settore – Programmazione economica e partecipazioni in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, con riferimento ai dati di propria competenza;
- favorevole del Responsabile di ragioneria per la regolarità contabile con riferimento ai riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente, che l’atto comporta;

RITENUTO di provvedere in merito;

CON voti favorevoli n. 11, contrari n. 3 (Gruppo Consiliare De Vita Sindaco), astenuti n. /, espressi in forma palese ai sensi dell’articolo 53 del Regolamento del Consiglio comunale;



COMUNE DI RUBIERA

(Provincia di Reggio nell'Emilia)

DELIBERA

- 1 DI DARE ATTO che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2 DI DARE ATTO che il Consiglio Comunale, con deliberazione n.24 del 29/04/2024, aveva preso atto del PEF - Piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani per gli anni 2024-2025 del Comune di Rubiera, approvato da ATERSIR con la delibera del Consiglio d'Ambito n.32/24 del 15/04/2024;
- 3 DI DARE ATTO che il PEF del Servizio Rifiuti Urbani per l'anno 2025 presenta un importo complessivo sul quale calcolare le tariffe anno 2025 di € 2.587.616,11 al netto di IVA, così come evidenziato nel Quadro economico *allegato sub. A)*;
- 4 DI APPROVARE le Tariffe della Tariffa Rifiuti Corrispettiva per l'anno 2025 sulla base del PEF- Piano Economico Finanziario – 2025, come riportate negli allegati del presente atto che ne costituiscono parte integrante e sostanziale:
 - *Allegato B)* Tariffe UtENZE Domestiche
 - *Allegato C)* Tariffe UtENZE Non Domestiche;
- 5 DI APPROVARE ai fini della determinazione della quota variabile misurata della Tariffa Rifiuti Puntuale Corrispettiva:
 - a) il Listino relativo alle tariffe delle vuotature (IVA esclusa) rapportato alla capacità espressa in litri dei diversi contenitori distribuiti e utilizzati dalle utenze domestiche e non domestiche (*Allegato D)*;
 - b) il numero degli svuotamenti minimi da addebitare nell'anno per il conferimento del rifiuto indifferenziato delle utenze domestiche rapportato al numero dei componenti del nucleo familiare ed al tipo di contenitore (*Allegato D)*;
 - c) il numero degli svuotamenti minimi da addebitare nell'anno per il conferimento del rifiuto indifferenziato delle utenze non domestiche (*Allegato D)*;
- 6 DI DARE ATTO che con le tariffe specificate negli *Allegati B), C), D)*, al presente atto deliberativo viene assicurato in via previsionale il raggiungimento della percentuale di copertura del 100% dei costi del servizio di gestione dei rifiuti risultanti dal Piano Finanziario, al netto delle componenti da detrarre, così come previsto dal comma 654 della Legge n. 147 del 2013;
- 7 DI DARE ATTO che le Tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 1 gennaio 2025;
- 8 DI DARE ATTO che alle tariffe di cui sopra deve essere sommato il Tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale, determinato dalla Provincia di Reggio Emilia, nella misura del 5% (Decreto n. 199 del 23/10/2024);
- 9 DI PROCEDERE alla pubblicazione della presente delibera mediante inserimento per via telematica nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale ai sensi dell'art. 13 commi 15, 15bis e 15 ter del D.L 201/2011 ai fini dell'efficacia delle delibere regolamentari e tariffarie delle entrate tributarie degli EE.LL.;



COMUNE DI RUBIERA

(Provincia di Reggio nell'Emilia)

10 DI TRASMETTERE copia del presente atto deliberativo al Funzionario Responsabile del Servizio Tributi per gli adempimenti di competenza.

SUCCESSIVAMENTE, ravvisata l'urgenza di provvedere in merito ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Testo unico, mediante distinta e separata votazione, con voti favorevoli n. 11, contrari n. 3 (Gruppo Consiliare De Vita Sindaco), astenuti n. /,

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

SI RENDE NOTO

CHE il Responsabile del procedimento ai sensi dell'articolo 5 della Legge 7 agosto 1990 n.241 cui rivolgersi e chiedere informazioni in caso di bisogno è il Funzionario Responsabile del Settore Programmazione economica e Partecipazioni Dott.ssa Chiara Siligardi;

CHE avverso il presente atto, ove sia considerato lesivo di interessi tutelati dalla legge, è ammessa impugnazione per vizio di legittimità (incompetenza, violazione di legge, eccesso di potere) proponibile, da chi vi abbia legittimo interesse, presso il Tribunale amministrativo regionale competente entro 60 giorni dall'ultimo di pubblicazione e comunque dal momento della venuta conoscenza dello stesso.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni ed integrazioni.

IL Sindaco
CAVALLARO EMANUELE

IL Segretario
AMORINI CATERINA